

Niente silenzio assenso per la richiesta d'installare videocamere in azienda

Secondo il Ministero del Lavoro occorre un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell'istanza

/ Luca MAMONE

L'istituto del "**silenzio assenso**" previsto dalla L. 241/90 non trova applicazione con riferimento alle richieste di autorizzazione presentate dalle aziende all'Ispettorato territoriale del lavoro per l'installazione e l'utilizzo degli impianti audiovisivi e degli strumenti di controllo a distanza ex art. 4 comma 1 della L. 300/70.

Lo ha chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 3/2019, pubblicata ieri e fornita in seguito a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro circa la configurabilità della citata fattispecie del silenzio assenso per la richiesta di **autorizzazione** all'installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'art. 4, comma 1 della L. 300/70.

La richiesta del parere era sorta in considerazione delle disposizioni ex art. 20 della L. 241/90, secondo cui l'eventuale silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.

In altri termini, nel quesito si chiede se il silenzio dell'Ispettorato del lavoro adito, in relazione all'istanza di autorizzazione, si possa considerare un **assenso tacito** all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa può dunque procedere all'installazione degli impianti richiesti.

Sul punto, va precisato che la questione riguarda gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti indicati al comma 1 del citato art. 4 della L. 300/70 dai quali derivi anche la possibilità di **controllo a distanza** dell'attività dei lavoratori.

Tali sistemi, precisa la norma, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo **accordo** con le organizzazioni sindacali oppure, in difetto di questo, previa autorizzazione del competente Ispettorato territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Sono pertanto esclusi dall'obbligo gli strumenti indicati al comma 2 del citato art. 4, utilizzati dal lavoratore per **rendere** la prestazione lavorativa (si tratta, ad esempio, di personal computer fissi e portatili, tablet, telefoni cellulari e smartphone aziendali) e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, le disposi-

zioni contenute nell'art. 4 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della **riservatezza** del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un **controllo** continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Nel fornire risposta al quesito, i tecnici ministeriali ricordano preliminarmente che, già con la lettera circ. n. 302 del 18 giugno 2018 in tema di rilascio delle autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità di rilevare la stretta **connessione** che deve sussistere tra la richiesta di installazione e l'esigenza manifestata.

Installazione dell'impianto vincolata all'autorizzazione

Nella risposta in esame si evidenzia come la formulazione dell'art. 4 comma 1 della L. 300/70 non consenta la possibilità di installare e utilizzare gli impianti di controllo in assenza di un atto **espresso** di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (ossia il provvedimento dell'ITL).

A supporto di quest'ultima considerazione, il Ministero del Lavoro ricorda come tale interpretazione sia condivisa anche dalla **giurisprudenza**, la quale, con la sentenza della Cassazione 8 maggio 2017 n. 22148, ha da ultimo affermato – nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – che "la disuguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro".

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione della richiesta di autorizzazione ex art. 4 comma 1 della L. 300/70, per il Ministero del Lavoro non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un **provvedimento espresso** di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.